

CORRISPETTIVI TELEMATICI: NUOVA MORATORIA DA SANZIONI NEL PERIODO TRANSITORIO

La recente Risoluzione n. 6/2020 amplia ulteriormente la moratoria da sanzioni prevista nell'ambito del "regime transitorio" (primi 6 mesi dall'introduzione dell'obbligo di corrispettivi telematici, per il singolo esercente), disponendo che:

– se l'unica omissione riscontrabile riguarda la mancata (oppure tardiva) trasmissione dei corrispettivi telematici relativi ad operazioni effettuate nel regime transitorio;

– non trova applicazione alcuna sanzione ove il contribuente vi proceda entro il 30 aprile 2020 (termine per la presentazione del mod. Iva 2020).

Ricordiamo che è in vigore un regime di favore ("cd. transitorio"), limitatamente ai primi 6 mesi di introduzione dell'obbligo di invio dei corrispettivi telematici (periodo variabile a seconda del volume d'affari dell'esercente: dal 1/07/2019 al 31/12/2019 per chi ha superato i € 400.000 di volume d'affari; dal 1/01/2020 al 30/06/2020 per gli altri), al fine di permettere ai contribuenti di adeguarsi ai nuovi obblighi.

Tale regime di favore sostanzialmente prevede che:

– l'esercente (sprovvisto di un RT già "in servizio") può proseguire ad emettere il documento cartaceo (scontrino/ricevuta fiscale); tale atto viene equiparato alla "memorizzazione elettronica" del corrispettivo;

– deve comunque effettuare la trasmissione dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate: tuttavia tale adempimento non va effettuato entro gli ordinari 12 giorni, ma può essere effettuato entro la fine del mese successivo;

– nell'unico presupposto che la liquidazione periodica dell'Iva risulti correttamente effettuata (in tale periodo permane l'obbligo di compilazione del Registro dei corrispettivi cartaceo).

LA NUOVA MORATORIA NEL REGIME TRANSITORIO

Con la citata Risoluzione, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che l'unica violazione sanabile è l'omessa comunicazione dei dati, non anche la mancata emissione del corrispettivo.

Pertanto le sanzioni per violazioni riferite al 2019 saranno applicate solo in caso di trasmissione telematica dei corrispettivi omessa, ovvero successiva al 30 aprile 2020.

Rimane da chiarire se alle medesime conclusioni si potrà giungere per i contribuenti per i quali il regime transitorio è decorso dallo scorso 1/1/2020, ovvero se potranno anch'essi procedere correttamente agli adempimenti nel semestre, regolarizzando gli invii telematici senza sanzioni entro il termine della prossima dichiarazione Iva per l'anno 2020 (cioè entro il 30/04/2021).

Per ulteriori informazioni
UFFICIO FISCALE

tel. 0173 226611
e-mail fiscale@acaweb.it

[Torna all'elenco news](#)

Categoria

1. News Contabilit  e assistenza fiscale

Data di creazione

11 Marzo 2020